



IL SINDACO

# COMUNE di GALLICANO

Prov. di Lucca

✉ Via D. Bertini, 2 - 55027 GALLICANO (LU)

☎ centralino 058373071

EMAIL: [info@comune.gallicano.lu.it](mailto:info@comune.gallicano.lu.it) Pec: [comunediagallicano@postacert.toscana.it](mailto:comunediagallicano@postacert.toscana.it)

## ORDINANZA N. 2 DEL 9 APRILE 2020

**Oggetto:** Ordinanza sindacale contingibile ed urgente inerente le misure di sicurezza urbana per il contrasto e contenimento sul territorio comunale del diffondersi del virus covid-19. Chiusura delle attività commerciali di cui all'articolo 13 della Legge Regionale Toscana n. 62/2018, ad eccezione delle rivendite di giornali, di farmacie e parafarmacie, per le giornate della Santa Pasqua (domenica 12 aprile) e del Lunedì dell'Angelo (lunedì 13 aprile).

### IL SINDACO

- **CONSIDERATO** che l'Organizzazione Mondiale della Sanità il 30 gennaio 2020 ha dichiarato l'epidemia da COVID-19 un'emergenza di sanità pubblica di rilevanza internazionale;
- **VISTA** la delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020, con la quale è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;
- **VISTO** il decreto-legge 23 febbraio 2020, n.6 recante "Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19" e, in particolare, l'art.3;
- **VISTO** il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23 febbraio 2020, recante "Disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n.6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19", pubblicato nella G.U. n.45 del 23 febbraio 2020;
- **VISTO** il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 25 febbraio 2020, recante "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 20 febbraio 2020, n.6 recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19", pubblicato nella G.U.n.47 del 25 febbraio 2020;
- **VISTO** il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° marzo 2020, recante "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n.6 recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19", pubblicato nella G.U. n.52 del 1° marzo 2020;

- **VISTO** il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 4 marzo 2020, recante "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n.6 recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale", pubblicato nella G.U. n.55 del 4 marzo 2020;
- **VISTO** il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 8 marzo 2020, recante "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n.6 recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19", pubblicato nella G.U. n.59 dell'8 marzo 2020;
- **VISTO** il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 9 marzo 2020, recante "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n.6 recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale", pubblicato nella G.U. n.62 del 9 marzo 2020;
- **VISTO** il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 marzo 2020 ;
- **LETTO** il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 1 aprile 2020 che proroga fino al 13 aprile 2020 le misure finora adottate per il contenimento del contagio epidemiologico da Covid-19;
- **RAVVISATA** l'opportunità di porre in essere, a titolo precauzionale, ogni utile misura di contenimento al fine di limitare la diffusione del contagio da COVID-19;
- **VISTA** la delibera di Giunta Comunale n. 28 del 12 marzo 2020 con la quale, sulla base delle direttive regionali per il contenimento epidemiologico del Covid-19, è stato approvato il mansionario comunale per l'attivazione della struttura operativa comunale;
- **VISTA** l'attivazione del Centro Operativo Comunale di Protezione Civile, stabilito con atto P.G n.2339 in data 21/03/2020, al fine di assicurare nell'ambito del territorio di competenza la direzione ed il coordinamento dei servizi di soccorso ed assistenza alla popolazione, in relazione al contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da Coronavirus COVID-19;
- **VISTE** le risultanze della riunione del C.O.C del 9 aprile 2020 - "misure in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19", con cui il comitato invita il Sindaco a considerare la opportunità di adottare apposita Ordinanza contingibile ed urgente, ai sensi dell'Art. 54 del TUEL, finalizzata alla chiusura nelle giornate del 12 e 13 Aprile 2020 di tutte le attività commerciali di cui all'art. 13 della Legge Regionale Toscana n. 62/2018 ad eccezione di rivendite di giornali, farmacie e parafarmacie, consentendo comunque, al fine di garantire la reperibilità dei generi agricoli, alimentari e di prima necessità, solo la vendita, esclusivamente a mezzo ordinazione on line o telefonica, con consegna al domicilio del cliente nel rispetto dei requisiti igienico sanitari sia per quanto riguarda il confezionamento che la consegna dei prodotti;

- **CONSIDERATO** che il disposto dell'art. 54 comma 4 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i. (T.U.E.L.) consente al Sindaco di emanare ordinanze contingibili ed urgenti al fine di prevenire e di eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumità pubblica e la sicurezza urbana;
- **EVIDENZIATO** che per l'adozione di una ordinanza contingibile ed urgente è necessario verificare le esigenze obiettive nel caso concreto poiché, in astratto, non esiste un criterio di valutazione fisso da seguire, quindi la soluzione deve, invero, corrispondere alle finalità del momento, cioè deve evitare che un potenziale pericolo in danno alle persone possa verificarsi;
- **DATO ATTO** quindi che la presente ordinanza, finalizzata a prevenire il verificarsi di un evento potenzialmente pericoloso per l'incolumità pubblica e la sicurezza urbana, è volta a tutelare e salvaguardare le esigenze primarie della collettività e che la stessa, pur sacrificando interessi giuridicamente protetti di soggetti determinati entro ragionevoli limiti temporali e con il rispetto di rigorose garanzie sostanziali e formali, mira a tutelare l'incolumità pubblica e la sicurezza urbana in senso estensivo ed evolutivo in tutte le sue componenti essenziali;
- **VISTO CHE** le due ricorrenze in questione, tradizionalmente, rappresentano momenti classici di condivisione di luoghi da parte della cittadinanza;
- **TENUTO CONTO CHE** la consuetudine consolidata e abitudinaria dei cittadini di uscire dalle proprie abitazioni, nei giorni di festa, per fare acquisti di generi alimentari, anche da consumare in spazi pubblici, potrebbe determinare pericolosi assembramenti di persone e comportamenti individuali e collettivi tali da pregiudicare le stringenti misure di profilassi necessarie ad arginare la diffusione della pandemia e, comunque, in violazione delle prescrizioni della normativa emergenziale vigente;
- **CONSIDERATO CHE** l'apertura degli esercizi commerciali di cui all'art. 13 della Legge Regionale Toscana n. 62/2018 potrebbe indurre a spostamenti non strettamente necessari con il conseguente massivo e incontrollato afflusso di persone sia presso le strutture di vendita che per le strade e che tale situazione renderebbe ancor più difficile l'attività di controllo per fronteggiare e contrastare con i mezzi disponibili, soprattutto nei giorni festivi, da parte delle forze di polizia i comportamenti vietati;
- **CONSIDERATO** altresì che in tale contesto appare indispensabile, per scongiurare trasferimenti o spostamenti di persone se non per comprovate esigenze lavorative, di assoluta urgenza ovvero per motivi di salute, la chiusura al pubblico degli esercizi commerciali di cui sopra consentendo, al fine di garantire la reperibilità dei generi agricoli, alimentari e di prima necessità, solo la vendita, esclusivamente a mezzo ordinazione on line o telefonica, con consegna al domicilio del cliente nel rispetto dei requisiti igienico sanitari sia per quanto riguarda il confezionamento che la consegna dei prodotti;

- **CONSIDERATO** inoltre che, oltre a prevedere la deroga alla chiusura per farmacie e parafarmacie, è necessario consentire l'apertura alle edicole in quanto rappresentano la parte terminale della filiera della informazione, bene essenziale per garantire ai cittadini di fruire di un diritto costituzionale;
- **RITENUTO**, pertanto, che ricorrono anche le condizioni di necessità ed urgenza che giustificano l'adozione di misure eccezionali volte a ridurre il rischio di contagio;
- **RITENUTA** la necessità di adottare con urgenza ogni provvedimento atto a contenere la diffusione del COVID -19;

**VISTI :**

- il D.M. dell'Interno del 5/8/2008 che definisce l'ambito dei poteri sindacali in materia di pubblica incolumità e sicurezza urbana;
- la legge 689/81;
- i vigenti Regolamenti comunali di Igiene Urbana e di Polizia Urbana;
- **RICHIAMATA** la nota n. 19516 del 9 aprile 2020 con la quale il Comune di Capannori, in qualità di Ente capofila, ha trasmesso a S.E. il Prefetto di Lucca, lo schema della presente Ordinanza;

**ORDINA**

per i motivi indicati in premessa, che si intendono integralmente richiamati nel dispositivo:

la chiusura per domenica **12 aprile 2020** (Santa Pasqua) e lunedì **13 aprile 2020** (Lunedì dell'Angelo) di tutti gli esercizi commerciali di cui all'articolo 13 della Legge Regionale Toscana n. 62/2018 con la sola deroga a favore di rivendite di giornali, farmacie e parafarmacie e fatta salva, nel rispetto della vigente legislazione emergenziale, la sola vendita a domicilio, esclusivamente mediante la prenotazione on-line o telefonica e non presso l'esercizio commerciale, dei generi alimentari e di beni di prima necessità.

A carico dei trasgressori esercenti l'attività commerciale, si applicano le sanzioni di cui all'art. 4 del D.L. del 25 Marzo 2020 n. 19.

La Polizia Municipale è incaricata della verifica del rispetto della presente ordinanza.

**TRASMETTE**

Il presente atto:

- all'Ufficio Attività Produttive per gli eventuali adempimenti di competenza;
- a S.E. il Prefetto di Lucca;
- all'U.r.p - Ufficio Amministrativo del Comune di Galliciano;

## I N F O R M A

- che il responsabile del procedimento è il Geom. Alessandro Bertoncini, quale Responsabile del settore Urbanistica e Manutenzione del Comune di Galliciano;
- che avverso il presente provvedimento è ammesso entro il termine di 60 giorni dalla pubblicazione ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale, ovvero in via alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica da proporre entro 120 giorni dalla data di pubblicazione;
- che avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso gerarchico al Prefetto entro 30 giorni dalla pubblicazione all'Albo on-line del Comune di Galliciano.

Galliciano lì, 9 aprile 2020

**I L   S I N D A C O**

Dott. David Saisi



*Documento sottoscritto  
con firma digitale*